

STATUTO

IL SICOMORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIRENZE FI VIA DE SERRAGLI 104

Numero REA: FI - 638250

Codice fiscale: 06560780485

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 1.067/575 di Repertorio	
STATUTO	
"IL SICOMORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel comune di Firenze la Società cooperativa denominata	
"IL SICOMORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succur-	
sali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata	
con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO – OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine	
è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed	
educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge 381/91.	
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solida-	
rietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo	
spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e	
le istituzioni pubbliche.	
1	

	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo svilup-	
	po socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con al-	
	tri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore,	
	su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento	
	delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di soli-	
	darietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci lavora-	
	tori – l’autogestione responsabile dell’impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestio-	
	ne in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupa-	
	zione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occa-	
	sionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disci-	
	plinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile	
	2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori de-	
	vono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzio-	
	ne della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento	
	deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all’articolo prece-	
	dente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Coo-	
	2	

	perativa ha come oggetto le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:	
	a) istituzione e/o gestione di asili nido, scuola materna, scuola media e altri	
	servizi educativi a favore dei minori come, ad esempio, ludoteche, spazi giochi, cen-	
	tri di accoglienza e di custodia di infanti e bambini in genere, anche con sommini-	
	strazione agli stessi di pasti e generi alimentari, punti famiglia;	
	b) istituzione di periodici incontri di studio ed approfondimento, organizzare	
	manifestazioni anche sportive, ricreative, gastronomiche, concorsi, spettacoli e mo-	
	stre;	
	c) organizzazione di corsi di formazione e di orientamento, organizzazione e	
	promozione di seminari e convegni a contenuto didattico e divulgativo, promozione	
	e pubblicazione di libri, riviste, periodici, ricerche ed opuscoli nell'ambito delle te-	
	matiche inerenti all'attività istituzionale;	
	d) attività connesse a quelle istituzionali, comprese eventuali attività commercia-	
	li ed attività integrative a quelle principali, sostanzialmente destinate al reperimen-	
	to dei fondi necessari per il finanziamento delle attività istituzionali;	
	e) collaborazione attiva e stabili contatti con enti, associazioni, cooperative or-	
	ganizzazioni non governative per favorire politiche dell'accoglienza e cooperazione	
	allo sviluppo.	
	f) servizi di assistenza domiciliare;	
	g) servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure	
	realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da	
	enti pubblici o privati;	
	h) servizi di cura, sostegno e riabilitazione effettuati sia a domicilio che in	
	strutture scolastiche e di accoglienza;	
	i) animazione e assistenza domiciliare e tutelare di ogni tipo, per minori, malati	

	in genere e per tutte le persone non autonome in maniera transitoria o permanen-	
	te prive di adeguati appoggi familiari, impegnandosi per ciò che attiene ad un'esi-	
	stenza sana ed inserita nel contesto sociale;	
	j) istituzione e/o gestione di strutture di accoglienza per persone anziane au-	
	tosufficienti e non, nonché di servizi integrati per residenze protette;	
	k) organizzazione e gestione di centri ed altre strutture a carattere animativi ed	
	educativo anche per fasce diverse, come quella dei minori a rischio, dei giovani,	
	dei soggetti portatori di handicap fisici o psichici, degli immigrati e degli adulti, fina-	
	lizzati al miglioramento della qualità della vita ed a favorire l'aggregazione ed inter-	
	relazione sociale;	
	l) offerta di servizi ludico-animativi nei centri ospedalieri; lo svolgimento di atti-	
	vità per il consolidamento e la valorizzazione della famiglia; servizi domiciliari di as-	
	sistenza; attività dei laboratori musicali, psicomotorie, ritmiche, mimo, danza, grafi-	
	co-pittoriche, manipolative, lingue straniere, informatica; servizio di assistenza e vi-	
	gilanza sugli scuola-bus e nei parchi gioco; servizi di animazione su strada;	
	m) istituzione e gestione di servizi quali trasporto sanitario a mezzo di ambulan-	
	ze, ambulanze attrezzate, pulmini, mezzi aerei, navali e qualsiasi altro mezzo si ren-	
	da necessario per il completamento del trasporto;	
	n) progettare e gestire, in forma residenziale, semiresidenziale, domiciliare ed	
	in qualunque altra modalità (telematica, telefonica, ecc.), attività di cura, di riabili-	
	tazione, attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, attività educative e formative,	
	attività di sostegno psicologico;	
	o) progettare e gestire : asili nido, convitti, educandati, pensionati ed altre atti-	
	vità residenziali, semiresidenziali o diurne, a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e	
	della gioventù in genere, scuole di ogni ordine e grado, corsi universitari, laboratori	
	4	

	di ricerca sociale e sperimentale volti a formare competenze e conoscenze utili per	
	lo sviluppo delle attività sociali e socio-sanitarie di cura e di assistenza; laboratori e-	
	ducativi (editoriali, multimediali, teatrali, ecc.), librerie, parchi gioco e ludoteche;	
	p) gestire qualsiasi attività educativa e formativa;	
	q) svolgere attività editoriali, direttamente e/o tramite l'opera degli Enti Religio-	
	si, e/o terzi, di libri, periodici, riviste e pubblicazioni in genere, nonché attraverso	
	gli strumenti informatici multimediali;	
	r) curare la commercializzazione di libri, periodici, riviste, anche attraverso pro-	
	prie unità distributive;	
	s) provvedere alla commercializzazione dei beni e servizi prodotti dagli Enti Reli-	
	giosi o da Associazioni da essi indicate, anche attraverso il commercio elettronico;	
	t) gestire, direttamente o mediante terzi, l'organizzazione dei servizi delle strut-	
	ture degli Enti Religiosi, dirette e/o indirette, fornendo ad esse servizi di assistenza	
	tecnica, amministrativa in generale, finanziaria ed organizzativa;	
	u) assistere gli Enti Religiosi , direttamente e/o indirettamente nella progettazio-	
	ne, organizzazione e gestione della propria attività fornendo servizi di consulenza e	
	di assistenza qualificata;	
	v) provvedere, direttamente, o tramite terzi, alla formazione ed aggiornamento	
	del personale direttivo, socio-educativo ed assistenziale, sanitario e riabilitativo,	
	proprio, e degli Enti Religiosi;	
	w) provvedere all'acquisto collettivo di beni, di materiali, di prodotti, di servizi	
	e prestazioni comunque utili per le attività nelle strutture degli Enti religiosi;	
	z) provvedere a fornire agli Enti Religiosi servizi complementari alle attività so-	
	cio sanitarie ed educative, quali trasporti, fornitura pasti, manutenzioni, gestione	
	amministrativa e del personale;	

	Ciò in forma diretta e/o appalto o convenzione, o comunque per incarico od in col-	
	laborazione con Enti pubblici o privati in genere.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperati-	
	va potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelen-	
	cate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili al-	
	lo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamen-	
	te, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzi-	
	ni, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigen-	
	ti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richie-	
	sta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di sta-	
	bile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività a-	
	naloghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla fa-	
	coltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla	
	legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo	
	2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio, di intermediazione finanziaria e di esercizio del credito esercitato nei confronti del pubblico o in via prevalente.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	Possono essere ammessi a socio elementi tecnici ed amministrativi nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	8	

	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente Statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-	
	tre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipa-	
	zione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispet-	
	to degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata	
	al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previ-	
	sti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui	
	all'articolo 5 del presente Statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	

Art. 7 (Domanda di ammissione)		
a)	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
b)	l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto;	
c)	l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
d)	la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
e)	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
a.1)	l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto;	
b.1)	l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	

	sione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo socia-	
	le, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei prece-	
	denti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissio-	
	ne:	
	a.3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice civile, se trattasi di so-	
	cietà, associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le se-	
	guenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il co-	
	dice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di	
	fax;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente arti-	
	colo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cu-	
	ra dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di ri-	
	getto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi	

	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunica-	
	zione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibe-	
	ra sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al	
	bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed espli-	
	chino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espres-	
	sa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione del-	
	la tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello	

	stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulte-	
	riore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa	
	stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto	
	previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal li-	
	bro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comuni-	
	cazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
	comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette va-	
	riazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisi-	
	ca;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diver-	
	so da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 C.c.), e fatto salvo quanto previsto	

	per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	

	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio	
	lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la	
	fruizione dei servizi;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a	
	7 giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro	
	15 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	
	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al	
	Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	

	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento	
	di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ot-	
	tenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richie-	
	sta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documenta-	
	zione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione	
	sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e	
	detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sen-	
	si dell'articolo 2545 <i>quiquies</i> , comma 3, del Codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilan-	
	cio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	

	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno prov-	
	vedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove deter-	
	minata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del Codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamen-	
	to dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusio-	
	ne hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolven-	
	za della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto rice-	
	vuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli ere-	
	di del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono es-	

	sere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a euro 1.000 (mille).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento a-	
	ziendale di cui al successivo articolo 20, n. 1), lettera b) del presente Statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-	
	vio gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne	
	altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deli-	
	berazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stes-	
	sa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci coo-	
	peratori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al-	
	l'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	

	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 (un) voto fino a 1.000 (mille) euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 (due) voti oltre 1.000 (mille) euro e fino a 5.000 (cinquemila) euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 (tre) voti oltre 5.000 (cinquemila) euro e fino a 10.000 (diecimila) euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 (quattro) voti oltre 10.000 (diecimila) euro e fino a 20.000 (ventimila) euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 (cinque) voti oltre 20.000 (ventimila) euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati:	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 anni dalla loro ammis-	

	sione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezio-	
	ne della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore	
	minimo pari a euro 50 (cinquanta). Il valore della quota detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il poten-	
	ziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con	
	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai	
	soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto non possono essere ri-	
	partite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della So-	
	cietà.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso come per legge.	
	20	

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non coopera-	
	tori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può apposta-	
	re somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultan-	
	ze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristor-	
	ni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa	
	retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento	
	dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma	
	due, lettera a), della Legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il so-	
	cio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Codice civile e da predi-	
	sporre a cura dell'Organo Amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considera-	
	ti singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci coopera-	
	tori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	

	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunera-	
	ti nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, ol-	
	tre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del ca-	
	pitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzio-	
	ne.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) il Collegio Sindacale, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai	
	Sindaci;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-	
	ne dei diritti dei soci;	
	g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	

	h) delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 23 del pre-	
	sente Statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 Leg-	
	ge n. 142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve es-	
	sere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazio-	
	ne, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea	
	è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da	
	quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R in-	
	viata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione tra-	
	smessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	dell'Assemblea.	

	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta es-	
	so ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non	
	oltre 15 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio Sin-	
	dacale o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa vali-	
	damente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori e i Sindaci	
	Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussio-	
	ne degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui	
	all'ultimo comma del successivo o 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua tra-	
	sformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei so-	
	ci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto	
	coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non	

	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammonta-	
	re della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere	
	un massimo di 2 voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distan-	
	ti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condi-	
	zione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio uffi-	
	cio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli even-	
	ti assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea	
	totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli inter-	
	venuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saran-	
	no presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assem-	
	blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da	
	un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio	
	cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco della Cooperativa.	

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 4 (quattro) soci.	
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
Art. 30 (Amministrazione)	
La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo e-	
27	

	legge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministra-	
	zione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo deter-	
	minato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della So-	
	cietà, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono	
	delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'ar-	
	ticolo 2381 del Codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del Codi-	
	ce civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando-	
	ne il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e	
	al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali	
	vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	

	non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo tele-	
	gramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta	
	anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Ammini-	
	stratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunica-	
	zione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti con-	
	dizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riu-	
	nione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'iden-	
	tà degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando neces-	
	sario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si tro-	
	va il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura	
	e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di vo-	
	ti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di co-	
	me ha votato chi presiede la seduta.	
	Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Ammini-	
	strazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Co-	
	dice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Colle-	
	gio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostitu-	
	zione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i componen-	
	ti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal	
	Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordi-	
	naria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può	
	essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai	
	componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nomi-	
	nato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di par-	
	ticolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine man-	

dato.

Art. 35 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio Sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è

	quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Nel caso non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia	
	comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei	
	conti in possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Li-	
	quidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla li-	
	quidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventual-	
	mente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deli-	
	berati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventual-	
	mente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deli-	
	berati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rap-	
	32	

porti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del Codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

35 di 35